ALLEGATO B)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 8/7977 DEL 6 AGOSTO 2008 E N. 8/8139 DEL 1 OTTOBRE 2008)

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Samarate ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e della Deliberazione Giunta Regionale n. 8/7977 del 6 agosto 2008.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Samarate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico – consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche demandate al Comune in tutte le materie in cui questo è competente.

ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, nonché ad esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. VII/11045 dell'8 novembre 2002.

Il Sindaco e i tecnici dell'Area Territorio hanno, comunque, la facoltà di sottoporre alla Commissione per il paesaggio quesiti su altri problemi riguardanti l'assetto paesaggistico del territorio comunale.

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n. 5 soggetti, esterni all'Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale.

- 2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Area Territorio o altro dipendente della struttura tecnica responsabile dell'istruttoria da questi delegato.
- 3. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
- 4. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

- 5. La Commissione è composta da professionisti quali architetti, geometri, ingegneri, geologi, esperti nelle seguenti materie attinenti:
 - a) l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio;
 - b) la progettazione edilizia ed urbanistica;
 - c) la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - d) le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;

I componenti saranno nominati dal Sindaco previa comparazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso.

- 6. Il Presidente della Commissione è nominato dal Sindaco tra i componenti della Commissione stessa.
- 7. In sede di prima Convocazione la Commissione nomina il Vicepresidente che in caso di mancanza del Presidente ne espleta le medesime funzioni.

ARTICOLO 5 DURATA DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione resta in carica per un periodo di 2 anni e 6 mesi. Scaduto tale termine, senza che si provveda ad una ulteriore selezione, le funzioni dei membri eletti si intendono prorogate tacitamente di diritto per tutta la durata del mandato amministrativo, nel corso del quale è stata nominata, restando comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. La stessa potrà essere eventualmente riconfermata, restando pertanto in carica per un massimo di due mandati amministrativi consecutivi.
- 2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. I membri devono essere dichiarati decaduti con apposito provvedimento del Sindaco.
- 3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 4 comma 5.

ARTICOLO 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione è convocata dal Presidente della commissione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, almeno tre giorni prima della seduta, detto termine può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque non può essere inferiore a 24 ore.
- 2. La convocazione è inviata a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica, l'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
- 3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto; tra questi vi deve essere necessariamente il Presidente o il Vicepresidente.
- 4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

ARTICOLO 7 ATTIVITA' DI SEGRETERIA

- 1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'Area Territorio del Comune.
- 2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
- 3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, l'espressione dei pareri con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
- 4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario.
- 5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 8 ESPRESSIONE DEL PARERE

- 1. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti elettivi presenti.
- 2. I componenti della Commissione prendono parte alla discussione e alla votazione salvo nei casi previsti dall'art. 4 comma 3 del Regolamento. L'assenza di un membro dovrà risultare dal verbale della riunione.
- 3. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 9 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e ne da comunicazione al Presidente della Commissione per il paesaggio in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge.

ARTICOLO 10 INDENNITA'

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alle sedute della Commissione per il Paesaggio si intende gratuita; è previsto solo un rimborso spese (costi chilometrici e pedaggi autostradali) per i trasferimenti dalla sede del commissario al luogo ove si svolgeranno le sedute della Commissione.

ARTICOLO 11 NORMA TRANSITORIA

In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli , esclusivamente in sede di prima nomina della commissione per il paesaggio, da costituirsi immediatamente dopo l'approvazione del presente regolamento valgono le seguenti norme:

- i componenti saranno nominati dal sindaco, scelti tra una terna di membri con relativo curriculum individuati dagli Ordini professionali (architetti, geometri, ingegneri, geologi);
- i componenti potranno essere rinominati per un secondo mandato.